

**ASSOCIAZIONE FRA PRODUTTORI PER LA TUTELA
DELLA "CULATTA EMILIA"**

**REGOLAMENTO DELL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO COMPRENDENTE LA
DENOMINAZIONE "CULATTA EMILIA"**

Premessa

L'Associazione tra Produttori della Culatta Emilia non ha scopi di lucro.

Essa si propone di promuovere, sviluppare, valorizzare, con le modalità che saranno ritenute più efficaci, il prodotto di salumeria denominato "Culatta Emilia" e di tutelarne la denominazione nei modi e nelle forme previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

Essa si propone inoltre di:

- costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal proprio Statuto presente marchio Culatta Emilia -tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria in Italia e all'Estero, affinché da parte di chiunque non venga usato indebitamente e/o abusivamente e/o illegittimamente il marchio "Culatta Emilia"
- svolgere attività di vigilanza sul rispetto del marchio "Culatta Emilia" e del Disciplinare di produzione
- intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo degli Associati

Possono aderire alla Associazione i produttori della Culatta Emilia i cui stabilimenti sono situati nel territorio indicato dal disciplinare di produzione e che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino a rispettarne le norme statutarie, unitamente al disciplinare di produzione.

Possono chiedere di essere ammessi fra gli associati anche persone ed enti che, pur non essendo produttori della Culatta Emilia, possono utilmente concorrere – a giudizio del Consiglio di Amministrazione – al raggiungimento degli scopi sociali.

Sulla ammissione dell'Associazione decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione.

1. Domanda d'uso del marchio collettivo

I marchi collettivi di cui all' allegato A del presente regolamento possono essere concessi in uso agli Associati che ne facciano anticipatamente richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione

Il richiedente con la domanda dovrà fornire tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze per la qualificazione della propria attività produttiva ai sensi del presente regolamento e dei relativi regolamenti e disciplinari di produzione ad esso allegati, nonché allegare la dichiarazione di obbligo di impiegare i marchi collettivi che intende utilizzare per contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute secondo il disciplinare.

L'Associazione, mediante consulente incaricato, potrà effettuare ispezioni dei luoghi, prelievi di campioni per verificare la compatibilità e la idoneità ai fini della produzione presso gli stabilimenti e gli impianti di produzione, e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Il richiedente dovrà fornire tutte le ulteriori informazioni che gli fossero richieste, sottoscrivendo le dichiarazioni rese.

2. Autorizzazione all'uso del marchio collettivo

L'Associazione, mediante il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, esaminati i risultati delle verifiche di cui al precedente articolo, delibera sulla concessione all'associato dell'uso del marchio collettivo, ovvero dei marchi collettivi di cui è o diverrà titolare, fissando il termine a decorrere dal quale potrà usufruirne, dettando, ove del caso, particolari prescrizioni cui il richiedente dovrà adempiere ai fini del futuro eventuale impiego del segno distintivo.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec (posta elettronica certificata).

La delibera è inappellabile.

1. Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo

L'autorizzazione all'uso del marchio collettivo sarà revocabile in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione in caso di grave violazione del disciplinare e/o inadempimento degli obblighi associativi.

La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo obbligherà l'Associato a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata e, in caso di violazione del disciplinare, a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

In tal caso, tuttavia, l'Associazione può provvedere direttamente a ritirare dal mercato i prodotti acquistandoli a spese dell'Associato inadempiente.

All'associato, nei cui confronti sia aperto un procedimento penale per frode in commercio, inquinamento, violazione di leggi sanitarie, di tutela di alimenti e bevande, in pendenza dello stesso potrà venire revocata l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo che gli sia stata concessa dall'Associazione e, successivamente all'archiviazione, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti, ovvero all'estinzione del procedimento penale, dovrà presentare all'Associazione nuova richiesta d'uso del marchio collettivo dell'Associazione stessa.

Il provvedimento di revoca è comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o Pec

4. Controlli e verifiche

Il personale incaricato dall'Associazione controllerà:

- la conformità dell'attività e dei metodi di produzione praticati dagli Associati alle prescrizioni di cui ai regolamenti ed ai disciplinari adottati, che costituiscono parte integrante del regolamento d'uso dei marchi collettivi;

- l'uso corretto del marchio collettivo, ovvero dei marchi collettivi da parte degli Associati che lo utilizzino.

L'Associato è obbligato a consentire al personale incaricato dall'Associazione:

- a) il libero accesso durante il normale orario di lavoro alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione;
- b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché fatture;
- c) i prelievi di campioni dei prodotti che potranno essere prelevati anche presso i punti di vendita per sottoporli ad analisi di laboratorio.

Tutti i controlli, le ispezioni, i prelievi necessari per esami di laboratorio saranno effettuati senza preavviso.

Il rifiuto dei controlli, delle ispezioni, dei prelievi di campioni comporterà l'immediata e automatica revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo.

Il personale incaricato, garantendo il rispetto dei principi a tutela della privacy, riferirà immediatamente al Consiglio di Amministrazione le risultanze dei controlli e delle ispezioni compiute, nonché degli esiti delle analisi di laboratorio disposte ed effettuate ai sensi del presente articolo, qualora l'attività ed i metodi di produzione praticati dall'associato siano risultati in contrasto con il presente regolamento, nonché con i regolamenti ed i disciplinari di produzione ad esso allegati.

5. Modalità d'uso del marchio

Il marchio collettivo deve essere posto su etichette, involucri, cartellini penduli, in abbinamento al nome della Ditta del Produttore associato o di un suo Marchio Registrato.

Qualora l'Associato indichi su etichette, involucri, cartellini penduli caratteristiche dei prodotti non inerenti al marchio, dovrà farlo in modo da non creare confusione ed in modo da non indurre a ritenere che dette caratteristiche siano garantite dal marchio collettivo o controllate dall'Associazione.

L'Associazione, al momento della richiesta d'uso del segno distintivo, prescriverà a ciascun associato le modalità di apposizione del marchio secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Disciplinare.

Ogni associato deve comunicare in forma scritta all'Associazione quantitativi di etichette, involucri, cartellini penduli riportanti il marchio consortile, acquistati o predisposti per confezionamento dei prodotti controllati.

6. Abuso del marchio e sanzioni

Costituisce abuso del marchio collettivo ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti ottenuti mediante l'impiego di metodi di produzione non conformi alle norme del presente regolamento ed al disciplinare di produzione adottato dall'Associazione.

L'Associazione, rilevato in qualsiasi modo l'abuso del marchio collettivo, revocherà l'autorizzazione all'uso del proprio segno distintivo.

Inoltre, nel caso in cui i prodotti per i quali è stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato, irrogherà all'associato una sanzione pecuniaria senza necessità di prova del pregiudizio ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al marchio collettivo, e, pertanto, consistente pregiudizio all'intera categoria degli associati, potrà essere deliberata l'esclusione dell'associato dalla Associazione, la quale avrà, altresì, diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto alla sanzione irrogata ai sensi del precedente comma.

7. Uso personale del marchio

L'Associato autorizzato all'uso del marchio di cui è titolare l'Associazione non può cedere o concedere tale uso a terzi.

La violazione di tale obbligo comporta l'esclusione dall'Associazione e, quindi, la revoca automatica dell'autorizzazione all'uso del marchio.

8. Azioni a tutela dei marchi collettivi

Le azioni di tutela dei marchi collettivi di cui l'Associazione è titolare, spettano esclusivamente alla Associazione stessa, che è l'unica legittimata ad esperirle.

All'Associazione spetta, altresì, la tutela dei marchi collettivi di cui è titolare nei confronti dei singoli Associati, utilizzatori dei marchi, che abbiano commesso abusi o commercializzato prodotti diversi da quelli che i marchi collettivi garantiscono in conformità di quanto previsto del presente Regolamento e dal Disciplinare.

9. Pubblicità dei marchi collettivi

L'Associazione provvede, come previsto dal presente regolamento, a promuovere e diffondere la conoscenza dei marchi collettivi di cui è titolare e dei prodotti da questi contrassegnati nell'interesse e a vantaggio di tutti gli associati.

10. Clausola compromissoria

Sarà obbligatoriamente devoluta ad arbitrato libero la risoluzione di ogni e qualsivoglia controversia che insorgesse tra un Associato e l'Associazione secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma.